

## BONUS MAMME 2025: CONFERMATO IL NUOVO INCENTIVO ECONOMICO

Con la pubblicazione del Decreto-legge n. 95/2025 sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno scorso, è stata confermata la nuova misura di sostegno per le lavoratrici madri per l'anno in corso. La disposizione, contenuta all'articolo 6 del decreto, interviene in via transitoria per coprire l'annualità 2025, rinviando al 2026 l'attuazione della decontribuzione parziale prevista dalla legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024, art. 1, comma 219)<sup>1</sup>.

### Una misura ponte: il bonus economico per il 2025

In sostituzione dell'esonero contributivo originariamente previsto per le lavoratrici madri con due o più figli<sup>2</sup>, **slittato all'anno successivo**, il legislatore ha introdotto un bonus economico temporaneo di 40 euro mensili, pari a un massimo di 480 euro annui, da erogarsi in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025, a cura dell'INPS, previa domanda da parte delle lavoratrici interessate.

### Destinatarie e requisiti

Il beneficio si rivolge a due distinte platee:

- Lavoratrici madri **con due figli**, purché il secondo figlio non abbia compiuto 10 anni nel mese di riferimento;
- Lavoratrici madri **con più di due figli**, a condizione che il figlio più piccolo abbia meno di 18 anni e che, nei mesi di riferimento, non sussista un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

<sup>1</sup> Si riporta il testo per esteso:

*“Alle lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2026, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.*

*Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per l'anno 2026 l'esonero di cui al presente comma non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.”*

<sup>2</sup> Per ulteriori approfondimenti sull'esonero in questione, si rimanda alla “NOTIZIA 2025-01-15\_AP1” pubblicata nell'edizione dell'ApiWeekly del 15 gennaio 2025.

Sono ammesse al bonus:

- le **lavoratrici dipendenti**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- le **lavoratrici autonome**, iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (inclusa la gestione separata INPS) o alle casse professionali istituite dai D. Lgs. 509/1994 e 103/1996.

Requisito economico fondamentale: il reddito da lavoro, dipendente o autonomo, non deve superare la soglia di **40.000 euro su base annua**.

### **Modalità di erogazione**

---

L'importo verrà riconosciuto per ogni mese (o frazione) in cui sia attivo un rapporto di lavoro o un'attività autonoma coerente con i requisiti sopra indicati, **da gennaio a novembre 2025**. La corresponsione avverrà **in dicembre**, in concomitanza con la retribuzione o redditività del mese stesso.

Si precisa che:

- l'importo **non è imponibile** ai fini fiscali o contributivi;
- non incide sul calcolo dell'ISEE;
- la prestazione è **incompatibile** con i periodi in cui la lavoratrice risulta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato (limite valido per le madri con più di due figli).

### **Un quadro in evoluzione**

---

Vale la pena ricordare che la versione previgente del bonus 2024 prevedeva uno sgravio contributivo fino a 250 euro mensili, senza soglie reddituali, riservato però alle sole lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato con almeno due figli.

Il nuovo bonus 2025, invece, amplia l'ambito soggettivo e include rapporti di lavoro a termine e attività autonome, pur mantenendo la limitazione reddituale.

L'Istituto nazionale di previdenza è incaricato della gestione operativa della misura e dovrà pubblicare, nelle prossime settimane, le istruzioni per la presentazione delle domande. Le aziende sono quindi chiamate a monitorare gli aggiornamenti ufficiali, per supportare eventualmente le proprie dipendenti nell'accesso all'agevolazione.

### **Considerazioni finali**

---

Il bonus mamme 2025 è senza dubbio un segnale positivo di attenzione verso le lavoratrici madri, ma non si può ignorare il rischio di un eccesso di misure frammentate e temporanee, che finiscono per creare confusione più che sostegno reale.

Va bene il bonus, ma serve una visione strutturale e coerente delle politiche per la natalità e l'occupazione femminile. Misure una tantum, soggette a continue modifiche e chiarimenti

operativi da parte dell'INPS, rischiano di scaricare sulle aziende e sulle lavoratrici oneri amministrativi elevati a fronte di benefici contenuti.

In attesa della piena attuazione della decontribuzione prevista dal 2026, è auspicabile che il legislatore promuova interventi più stabili, semplici da applicare e realmente efficaci per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia.

Al fine di fare maggiore chiarezza, soprattutto alla luce dei frequenti aggiornamenti su esoneri e bonus, si riporta di seguito la tabella pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, reperibile al seguente link: [Bonus mamme, l'articolazione della misura | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#).

## BONUS MAMME - La gestione della misura

	Mamme lavoratrici con 2 figli			Mamme lavoratrici con 3 o più figli		
	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)	A tempo indeterminato	A tempo determinato	Autonome (anche gestione separata)
<b>2025</b>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o parte di mese lavorato, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 10  Escluso il lavoro domestico, non imponibile ai fini fiscali e contributivi (quindi non rileva nel calcolo ISEE)  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2026</b>	Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Previsione stabile negli anni successivi per effetto della Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo totale quota dipendente (max 3mila euro/anno), fino al mese di compimento dei 18 anni del figlio più piccolo  <i>Manovra di bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge n. 2013/2023)</i>	Bonus 40 euro/mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, se reddito da lavoro annuo sotto i 40mila euro e figlio più piccolo under 18  <i>Art. 6 del DL 30 giugno 2025, n. 95</i>	
<b>2027</b>	Esonero contributivo per la quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 10)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>			Esonero contributivo calcolato sulla quota a carico delle lavoratrici (retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali max 40mila euro/anno e figlio più piccolo under 18)  <i>Manovra di bilancio 2025 (art.1, comma 219, legge n. 207/2024)</i>		